

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1092 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 ⁽³⁾ sono pervenute osservazioni da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali competenti. Dopo un'attenta analisi di tali osservazioni si è concluso che sono opportune alcune modifiche degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (2) La procedura relativa al rilascio del documento di vigilanza dovrebbe essere chiarita.
- (3) I prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce 7318 del sistema armonizzato («SA») sono generalmente commercializzati in transazioni numerose ma di dimensioni relativamente piccole, spesso gestite con un sistema di pronta consegna (*just-in-time*). Date le specificità di questo modello commerciale, al fine di ridurre al minimo le restrizioni inutili e non perturbare le attività delle imprese operanti in tale settore, in particolare quelle vicine alle frontiere, le importazioni di tali prodotti il cui peso netto non supera 5 000 chilogrammi dovrebbero essere escluse dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (4) Sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'allegato I. È pertanto necessario sopprimere la voce SA 7303 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 e aggiungervi la voce SA 7229.
- (5) A seguito delle osservazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti è altresì necessario aggiornare le coordinate di contatto di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (6) Le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate ad accettare il documento di sorveglianza in versione elettronica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 è così modificato:

- 1) nell'articolo 1 l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC e 5 000 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC di prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce SA 7318.»;

- 2) nell'articolo 2 il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.»;

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GUL 115 del 29.4.2016, pag. 37).

